

**TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**PER**

**GIGLIO GIUSEPPE DANIELE** (C.F. GGLGPP81A31H175W), nato a Randazzo (CT) in data 31.1.1981, ivi residente in Via Giunta, n. 11/2, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Sapiente (p.e.c. *debora.sapiente@pec.ordineavvocaticatania.it* - fax 0957712002 - c.f. *SPNDBR91M41L042C*) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliato presso il di lei domicilio digitale, come da procura speciale rilasciata su supporto cartaceo, in calce al presente atto e su foglio separato ex art. 83 c.p.c.;

- resistente-

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (c.f. 80222222222), in persona del Ministro *pro tempore*; **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA** (c.f. 80018500829), in persona del Dirigente *pro tempore*; **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CATANIA** (c.f. 80008730873) in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;

- ricorrenti -

\*\*\*\*\*

**INDICE ATTO**

[Oggetto del giudizio](#)

[Dichiarazione di valore della controversia](#)

[Fatto](#)

[Argomentazioni in diritto](#)

[Conclusioni](#)

[Indice dei documenti allegati](#)



**OGGETTO DEL GIUDIZIO** (←  
BACK)

Riconoscimento del punteggio nella graduatoria ATA per il triennio 2021/2024 e nelle graduatorie future relativamente al servizio di leva prestato non in costanza di nomina.

**VALORE DELLA CONTROVERSIA** (←  
BACK)

Indeterminabile.

\*\*\*\*\*

A mezzo del presente atto, il sig. Giglio Giuseppe Daniele, come sopra rappresentato e difeso, espone in

**FATTO** (←  
BACK)

In data 14.7.2000 il ricorrente ha conseguito il diploma di maturità presso l'ITIS "E. Fermi" di Giarre (CT) con votazione 65/100 (cfr. all. 1).

Successivamente, in data 3.10.2001 ha conseguito la certificazione informatica di "OPERATORE SERVIZI TELEMATICI"; in data 3.10.2022 ha conseguito la certificazione "EUROFORMAZIONE DIFESA TUTOR" (cfr. all. 2-3)

Inoltre, in data 12.12.2001 ha prestato servizio militare di leva presso il 2° Reggimento Genio Pontieri fino all'11.12.2002 (cfr. all. 4).

Pertanto, in data 30.3.2021 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA profilo di Assistente Tecnico (AT) e per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), triennio 2021/2024, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Catania (vedi domanda allegata - all. 5) con indicazione dell'IC E. DE AMICIS di Randazzo come Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda.

L'istante ha indicato, quindi, nella domanda ATA relativa al triennio 2021/2024, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare, "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", ergo, non



in costanza di nomina.

Di fatto, dopo aver conseguito il titolo di studio idoneo per i corrispondenti profili professionali A.T.A., il sig. Giglio non ha potuto accettare supplenze nella scuola per adempiere gli obblighi di leva così come dettato dall'art. 52 della Costituzione.

Nonostante ciò, gli sono stati riconosciuti solamente i seguenti punti:

- **PROFILO Assistente Tecnico:** 6,50 di cui 6,5 per il diploma anziché 12,5 di cui 6,5 per diploma e 6,00 per il servizio militare (cfr. all. 6);

- **PROFILO Collaboratore Scolastico:** 6,75 di cui 6,5 per il diploma e 0,25 per certificazioni informatiche anziché 12,75 di cui 6,5 per diploma, 0,25 per certificazione informatica e 6,00 per il servizio militare (cfr. all. 7).

Così, in data 8.2.2024 il sig. Giglio proponeva reclamo avverso il mancato riconoscimento del servizio di leva per il triennio 2021-2024 e per tutte le graduatorie future, ma lo stesso non ha avuto alcun esito (cfr. all. 8-10 reclamo e ricevute di protocollo).

\*\*\*\*\*

**DIRITTO** ( BACK)

**A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. N. 66/2000, DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 297/1994, DELL'ART. 20 DELLA L. N. 958/1986. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.**

Con il Decreto Ministeriale n. 50/21, si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021-24.

Ebbene, nelle "Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A." (D.M. 50 del 2021, pag. 17, Allegato A - vedi all. 11) – è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "*prestati in costanza di rapporto di impiego*" sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione



superiore a 15 giorni.

Diversamente, sempre nelle citate "Avvertenze generali" di cui all'Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato *"non in costanza di rapporto d'impiego"*, è considerato, dal Ministero, come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

In realtà, già con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, *"valido per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"*. Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità "a tutti gli effetti" al settore pubblico.

Ed ancora, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a norma del quale: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento proprio nell'art. 52 comma II della Carta Costituzionale, in virtù del quale *"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento **non pregiudica** la posizione di lavoro*



*del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici".*

La disposizione dei cui all'art. 485 comma 7 D.lgs. n. 297/1994 si coordina, altresì, con l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000 *"secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)"* **vedi Consiglio di Stato n. 1720/2022** (che si allega - all. 12).

Infatti, per Giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cass. Civ., Sez. Lav Sent. n. 5679/2020 e Cass. Civ., Sez. Lav Sent. n. 41894/2021) *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ... i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con **lo stesso punteggio** che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* ed inoltre *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"* (cfr. Cass. Civ. n. 5679/2020, n. 41894/2021 e Consiglio di Stato n. 266/2023 all. 13-15).

Ne discende che il sig. Giglio si è visto illegittimamente decurtare ben 6,00 punti per entrambe le posizioni per cui ha fatto domanda, non potendo aspirare come gli altri candidati con stesso punteggio all'assunzione nei ruoli di assistente tecnico e collaboratore scolastico.

Invero, il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento



delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" comporta l'accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina comporta la conseguente rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento agli anni 2021-2024 di **punti 12,50 con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico) e punti 12,75 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico).**

#### **B) RISARCIMENTO DEL DANNO.**

A seguito del mancato riconoscimento del punteggio come sopra specificato, il ricorrente non ha prestato alcun servizio, di fatto non ha mai ricevuto una convocazione e quindi non ha sottoscritto alcun contratto di lavoro nell'arco del triennio 2021-2024.

Ciò ha comportato un notevole danno di natura patrimoniale rappresentato dal mancato salario che il ricorrente avrebbe potuto percepire con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico.

Pertanto, si chiede la liquidazione del danno subito in via equitativa nella misura ritenuta congrua da Codesto Giudicante.

\*\*\*\*\*

Per quanto esposto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, Voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI** (← BACK)

- **annullare e/o disapplicare** il D.M. 50/2021, nonché il D.M. 640/2017 e l'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 e ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nel-



la parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”;

- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti 6 complessivi per entrambi i profili computati in virtù del servizio militare di leva svolto per il triennio 2021-2024 e per tutte le future graduatorie;
- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 12,50 con riferimento al profilo AT (assistente Tecnico) e punti 12,75 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico ) e, conseguentemente condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente;
- per l'effetto, **riconoscere il risarcimento del danno subito** di cui al motivo sub B) da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudice adito;
- **condannare** in solido i resistenti alla refusione delle spese legali per il presente grado di giudizio.

Si producono in copia i seguenti documenti (←<sub>BACK</sub>):

- 1) Diploma di maturità del ricorrente;
- 2) Certificato operatore servizi telematici;
- 3) Certificato Euroformazione;
- 4) Certificato congedo militare;
- 5) Domanda del 30-3-2021;
- 6) Punteggio profilo AT;
- 7) Punteggio profilo CS;
- 8) Reclamo;
- 9) Ricevuta prot. USP;
- 10) Ricevuta prot. DRSI;
- 11) D.M. n. 50/2021;



12) Consiglio di Stato n. 1770/2020;

13) Cass. Civ. n. 5679/2020;

14) Cass. Civ. n. 41894/2021;

15) Consiglio di Stato n. 266/2023.

Con riserva di produrre ulteriori documenti, articolare ulteriori mezzi istruttori ed indicare testi anche all'esito delle deduzioni avversarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che superando il nucleo familiare del ricorrente i limiti di reddito previsti dall'art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. 115/02, è stato versato un contributo unificato pari ad € 259,00.

Randazzo, lì 24 maggio 2024.

*Avv. Debora Sapiente*

*(f.to digitalmente)*







**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Alla Giudice del Lavoro Dott.ssa Milazzo

Oggetto: notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nel procedimento n. 5030/2024 R.G.

Vista la delega del Presidente del Tribunale in data 14 giugno 2017 e il parere favorevole del P.M. rilasciato in data odierna, si autorizza la notifica per pubblici proclami e si trasmette, per gli ulteriori adempimenti, il fascicolo per l'esecuzione.

Catania, 22/01/2025

Il Presidente  
Dott.ssa Laura Renda



**N. R.G. 5030/2024**



**TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO**

**\*\*\***

Il giudice del lavoro,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 5030/2024;

visto il provvedimento con cui il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

**DISPONE**

Che entro il 15.2.2025 copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza da notificare ai controinteressati sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania;

che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIM e del CSA di Catania

[www.csacatania.ct-egov.it](http://www.csacatania.ct-egov.it);

conferma l'udienza del 10.3.2025 già fissata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 23/01/2025

Il giudice del lavoro  
*dott. ssa Elisa Milazzo*